



COMUNE DI APRILIA

(Provincia di Latina)

ORDINANZA N. 129

Data: 26/04/2023

SINDACO

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno VENTISEI del mese di APRILE dell'anno DUEMILAVENTITRE dal Sindaco.

Oggetto:

APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ.

IL SINDACO

TERRA ANTONIO

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ.

IL SINDACO

VISTO, l'art. 54 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m., in materia di ordinanze sindacali per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

VISTO, il d.lgs n. 1 del 2018 “*Codice di protezione civile*” che all’art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art. 6, comma 1, definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTO, il d.lgs n. 1 del 2018 “*Codice di protezione civile*” che all'art. 16, comma 1, individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio Nazionale di protezione civile;

VISTA, la Legge n. 353 del 2000 “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*”;

VISTO, il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle “*Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico*” e ss.mm.ii.;

VISTO, il d.lgs n. 152 del 2006 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare l'art. n. 255 e l'art. n. 182, comma 6-bis;

VISTA, la Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2000 “*Norme in materia di gestione delle risorse forestali*”;

VISTA, la deliberazione di Giunta Regionale n. 270 del 15/05/2020 di approvazione del “*Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2020-2022, ai sensi della L.353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, pubblicato sul B.U.R. n. 72 del 04/06/2020*”, con il quale si stabilisce, fra l'altro, che: “*dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Lazio. Costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali compresi dall’inizio di maggio e fine ottobre*”;

VISTO, il Regolamento regionale n. 7 del 18 aprile 2005 “*Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39*”;

VISTA, l’Ordinanza sindacale n. 218 del 10/05/2022 valida sino al 31 maggio 2023, ad oggetto: “*APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ*”;

RILEVATO, in particolare che nella stagione estiva il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

CONSIDERATO, che ai sensi della Legge regionale n. 39/2002 e relativo Regolamento di attuazione n. 7/2005, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le *Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale* ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

VISTI:

- gli artt.17 e 59 del R.D. 18.06.1931 n. 773 “*Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*”;
- il d.lgs. n. 285 del 30.04.1992 “*Nuovo Codice della Strada*” e s.m.;
- gli artt. 52 e 55 del d.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980;
- gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 11.07.2017 con la quale è stato determinato l'importo di pagamento in misura ridotta delle sanzioni per le violazioni alle ordinanze sindacali in materia di sicurezza, igiene e decoro urbano;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 26/01/2021 avente ad oggetto: “*Integrazione alla delibera di Giunta n. 192 del 11.07.2017 di definizione dell'importo di pagamento in misura ridotta delle sanzioni per le violazioni alle ordinanze sindacali in materia di sicurezza, igiene e decoro urbano*”;

RITENUTO, necessario effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

SU PROPOSTA, del Dirigente del Settore VIII Ambiente ed Ecologia Arch. Marco Paccosi e del Dirigente Comandante VII Settore Polizia Locale e Protezione Civile Dott. Massimo Giannantonio;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa e in questa sede integralmente richiamate,

Durante il periodo di vigenza della presente Ordinanza valida sino al 31 maggio 2024:

ai proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità, di fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo e abbandonati, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, aree edificate o non edificate, ai proprietari di villette e agli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, ubicati nel territorio comunale, qualunque sia l'uso o la destinazione, di procedere a propria cura e spese, secondo le disposizioni di seguito elencate:

a) a distanza minore di m. 100 (o m. 200 in caso di attivazione della fase di preallarme) dai boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti nel territorio comunale, **il divieto** di accendere fuochi, utilizzare apparecchi elettrici o a fiamma libera, gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi e/o compiere ogni azione che possa comportare un conseguente pericolo di innesco di un incendio;

b) di provvedere periodicamente e con continuità, in particolare durante il periodo estivo, al taglio dell'erba e della vegetazione in genere e comunque dalla vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette), alla rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti, nelle aree private al fine di evitare che, dalla loro mancata cura, esse divengano ricettacolo di animali e parassiti e rappresentino fonte di pericolo per la possibilità di attivazione e propagazione di incendi;

c) a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria, ricadenti nel territorio del Comune di Aprilia, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, ancorché gestite da terzi, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per la "caduta di alberi" e "pericolo di incendio e propagazione", nel rispetto delle previsioni di cui agli art. 52 e 55 del D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni;

d) di tenere pulito il proprio fronte stradale, impedendo la proliferazione dell'erba e di piante infestanti, mediante il taglio delle stesse, con divieto assoluto dell'uso di diserbanti, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10 di profondità. L'obbligo della fascia protettiva si estende a mt.20 (venti) per i proprietari, i gestori ed i conduttori, agriturismi, alberghi e strutture ricettive;

- e) la costante regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;
- f) di predisporre le necessarie recinzioni, i canali di scolo ed ogni altra opera idonea ad evitare situazioni pregiudizievoli per l'igiene pubblica e per l'ambiente, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza, avvertendo che, per la realizzazione delle relative opere, ove previsto, è necessario dotarsi delle opportune autorizzazioni comunali ai sensi e per gli effetti della vigente normativa edilizia;
- g) di predisporre idonee chiusure dei pozzi artesiani;
- h) di conservare i terreni stessi costantemente liberi da materiali di scarto, anche di quelli eventualmente abbandonati da terzi. Si ricorda che i proprietari sono comunque responsabili della formazione abusiva di discariche, a meno che i lotti non siano recintati, e che la proprietà dimostri di non avere responsabilità di "colpa attiva" (imprudenza, negligenza, imperizia), "colpa omissiva" (mancata denuncia alle autorità del fatto) per aver tollerato l'illecito o "culpa in vigilando", (mancata custodia o protezione finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell'ambiente).
- i) a chiunque debba accendere un fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti dall'art. 59 del T.U.L.P.S. e del comma 6 bis dell'art.182 del D.lgs. 152/2006, dovrà preventivamente provvedere alla predisposizione di idonei mezzi di spegnimento, se necessario seguendo le prescrizioni impartite dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e dalla Protezione Civile Regionale, Regione Lazio, esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato, comunque avvisando, un giorno prima dell'intervento di pulizia, il Comando di Polizia Locale;
- j) ai concessionari di impianti esterni di gas liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 20 (venti);
- k) ai detentori di casolari, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, di lasciare intorno a dette strutture una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione non inferiore a m. 10,00 di profondità, come pure i conduttori di mezzi con motore a scoppio destinati ad azionare le macchine agricole (trebbie, trattori ecc.), di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille durante le lavorazioni;
- l) ai proprietari o conduttori di cabine elettriche, a palo o in muratura e i conduttori di cabine di distribuzione Gas, dovranno provvedere alla ripulitura del terreno intorno alle suddette infrastrutture per un raggio di almeno 5 metri; I predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati tempestivamente e, comunque, entro il 15 giugno 2022, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno ai trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

Divieti

Anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio di vegetazione o incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;

- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le *Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale* ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Provincia di Latina e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati all' Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innescio e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale 7/2005 art. 92, comma 1, punto e), potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mieti trebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mieti trebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro il 31.05.2023.

Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

I proprietari e/o conduttori di terreni sia nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale 7/2005 è vietato accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive: nei boschi di cui all'articolo 3 della legge forestale L.R. n. 39/2002, nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi, su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità.

Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo entro il 31/05/2023 di realizzare fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga

almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

Attività turistiche e ricettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.

Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

Aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti

I gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell'art. 13 del d.lgs n. 36 del 13 Gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione.

Distanza della vegetazione dai fabbricati

Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

VIGILANZA E SANZIONI

Vigilanza

La Polizia Locale e tutti gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, nonché dagli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, nonché sulle Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia.

Sanzioni

Gli interventi di pulizia e manutenzione dei luoghi dovranno essere effettuati ciclicamente (almeno tre volte all'anno) e, comunque, non oltre la data del 15 maggio di ogni anno. Dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni legislative in materia e per comportamenti che costituiscono violazione di norme penali, costituirà inottemperanza soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria come di seguito specificato:

1. In caso di mancata pulizia di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada: la misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del d.lgs. n. 285 del 30.04.1992;
2. In caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'insacco d'incendio durante il periodo dichiarato di grave pericolosità dalla Regione, saranno applicate le sanzioni previste ai sensi dell'art. 10 della Legge n.353 del 21.11.2000;
3. In caso di violazione dell'art. 59 del T.U.L.P.S. saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 17-*bis*, co. 1 del R.D. n. 773 del 18.06.1931;
4. In caso di situazioni urbane ed extraurbane di degrado e di abbandono di lotti e appezzamenti di terreno che comportano rischi all'igiene e all'incolumità pubblica, saranno applicate le sanzioni previste dalla deliberazione di Giunta comunale n. 192 del 11.07.2017:
 - a) per lotti di terreno fino a complessivi mq. 1.500: €. 250,00;
 - b) per lotti di terreno superiori a mq. 1.500: €. 350,00.

In caso di recidiva è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria massima prevista (€. 500,00 ex art. 7-bis del D.lgs. 267/2000), anche se si è proceduto al pagamento mediante oblazione. La recidiva si verifica qualora venga accertata la stessa violazione negli ultimi cinque anni.

Infine, per le situazioni che costituiscono grave incuria e degrado del territorio e dell'ambiente, e conseguente condizione di rischio per la salute pubblica e per le componenti ambientali, in relazione alla presenza di rifiuti stoccati e/o abbandonati in aree pubbliche e private, compresi gli stabilimenti in assenza dei titoli autorizzativi previsti da legge per la gestione dei rifiuti è irrogata la sanzione stabilita con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 26/01/2021, di €. 500,00.

Qualora il proprietario del lotto perseveri nel mantenere le condizioni inadeguate, nonostante sia stato già sanzionato ai sensi della presente Ordinanza, il Comune potrà intervenire addebitando al proprietario del terreno le spese di intervento.

Gli inadempienti saranno considerati responsabili dei danni che dovessero verificarsi per inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza e, indipendentemente da ogni altra sanzione di legge, saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2020-2022, ai sensi della L. 353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, pubblicato sul B.U.R. n. 72 del 04/06/2020.

Per le violazioni alla presente ordinanza, che prevedono la sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano i principi e le procedure previsti dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione -staccata di Latina-, entro 60 gg., ovvero in alternativa entro 120 gg., dalla pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 104/2010.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia **immediatamente esecutiva all'atto della sua pubblicazione ed espliciti efficacia sino a tutto il 31 maggio 2024**, resa pubblica mediante l'Albo Pretorio *on line*, sul sito internet istituzionale, nonché mediante affissione di manifesti sul territorio comunale con particolare riferimento alle zone sensibili.

INVIA

La presente Ordinanza per quanto di competenza e per opportuna conoscenza a:

- Comando Polizia Locale e Protezione Civile; polizialocale@pec.comune.aprilia.lt.it
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Latina; com.latina@cert.vigilfuoco.it
- Asl Latina; dipprevenzione@pec.ausl.latina.it
- Alle Associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale:
 - ALFA alfa@pec.alfaaprilia.org
 - ANC procin@pec.ancaprilia.org
 - CB Rondine cbrondineaprilia@pec-legal.it
 - CRI Sezione di Aprilia cl.aprilia@pec.cri.it
- Reparto Territoriale Carabinieri Aprilia; tlt26840@pec.carabinieri.it
- Comando Stazione Carabinieri Aprilia; Tlt21572@pec.carabinieri.it
- Comando Stazione Carabinieri forestale Cisterna; flt43034@pec.carabinieri.it
- Commissariato Polizia di Stato Cisterna; comm.cisterna.lt@pecps.poliziadistato.it
- Distaccamento Polizia Stradale Aprilia distpolstrada.aprilia.lt@pecps.poliziadistato.it
- Comando Tenenza di Finanza; LT1220000p@pec.gdf.it
- Direzione Provinciale ANAS; anas.lazio@postacert.stradeanas.it
- Direzione Provinciale Viabilità; ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it
- Direzione Ferrovie dello Stato – Roma; rfi-ad-pra@pec.rfi.it
- Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino; bonifica.latina@pec.it
- Consorzio di Bonifica Litorale Nord; cbln@pec.cbln.it
- Provincia di Latina; ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it
- Acqualatina S.p.A. acqualatina@pec.acqualatina.it
- Settore IV Urbanistica
- Settore V Lavori pubblici paolo.terribili@comune.aprilia.lt.it
- Settore VIII Ambiente ed Ecologia m.paccosi@comune.aprilia.lt.it
- Settore I Comunicazione comunicazione@comune.aprilia.lt.it
- Aprilia Multiservizi protocollo.apriliamultiservizi.pec@globalcert.it
- Progetto Ambiente progettoambiente@legalmail.it
- Regione Lazio - Direzione Regionale di Protezione Civile; agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it
- Presidenza Giunta Regionale Lazio
- Prefettura di Latina - Ufficio Territoriale del Governo; prefettura.preflt@pec.interno.it
- Questura di Latina; urp.quest.lt@pecps.poliziadistato.it
- Comando Provinciale dei Carabinieri; cplt216100cdo@carabinieri.it
- Gruppo dei Carabinieri Forestale – Latina; 044009.001@carabinieri.it
- Comando Provinciale Guardia di Finanza Latina LT0520000p@pec.gdf.it
- Ferrovie dello Stato – Ufficio di protezione Aziendale di Roma; P.depasquale@rfi.it
d.bucchi@rfi.it
- Giunta Comunale; segreteria.generale@comune.aprilia.lt.it

Dalla Residenza Municipale,

IL SINDACO
Antonio Terra